

COMUNE DI
ASOLO
Provincia di Treviso

P.R.G.

Regolamento Edilizio Comunale

Aggiornamento in data	Settembre 2013
Il Sindaco	avv. Loredana Baldisser
Il Segretario	dott. Fommei Claudio
Il Progettista	arch. Giovanni Barbin
Variante 2004	geom. Gino Bernardi (Responsabile Servizio Edilizia Privata)
Allegato A	Arch. Gustavo Bolzonello
Allegato B	Geom. Maurizio Bonifacio (Responsabile Servizio Urbanistica) Dott. Roberto Fier
Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente	geom. Maurizio Bonifacio

[.....]

TITOLO V – IMPIANTI RADIOELETTRICI

Articolo 84 – Norme per gli impianti radioelettrici

Per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, vengono previste delle norme di esecuzione (nr.32 articoli), una planimetria di individuazione dei potenziali siti con relative nr.15 schede di localizzazione degli stessi, il tutto riportato nell'allegato "B" al presente Regolamento Edilizio Comunale e che ne fa parte integrante e sostanziale.

Allegato “B”

REGOLAMENTO E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI REDIOELETTRICI

PARTE I.....12

REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI 12

ART. 1 – Finalità.....12

ART. 2 – Pianificazione e localizzazione degli impianti.....12

ART. 3 – Campo di applicazione.....13

ART. 4 – Definizioni13

ART. 5 – Ottenimento dei titoli abilitativi alla realizzazione degli impianti radioelettrici.....15

ART. 6 – Valori di campo per la tutela sanitaria.....15

ART. 7 – Gestione generale degli impianti.....15

ART. 8 – Siti tutelati.....16

ART. 9 – Contesti tutelati.....16

ART. 10 – Aree idonee all’installazione degli impianti.....16

ART. 11 – Gradi di protezione territoriale.....16

ART. 12 – Utilizzo di nuove risorse territoriali.....16

ART. 13 – Formazione del Piano di localizzazione degli impianti radioelettrici.....17

ART. 14 – Azioni di risanamento, delocalizzazione e accorpamento.....17

ART. 15 – Concertazione e partecipazione nella pianificazione.....17

ART. 16 – Vigilanza, controlli ed oneri.....17

ART. 17 – Pubblicità delle istanze di autorizzazione all’installazione di una nuova antenna.....18

ART. 18 – Inadempienze.....18

PARTE II.....19

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 19

ART. 19 – Finalità19

ART. 20 – Campo di applicazione.....19

ART. 21 – Definizioni19

ART. 22 – Impianti presenti nel territorio comunale.....21

ART. 23 – Individuazione dei siti di tutela.....21

ART. 24 – Delimitazione dei contesti di tutela e definizione delle disposizioni normative associate.....22

ART. 25 – Aree idonee all’installazione degli impianti.....22

ART. 26 – Gradi di protezione territoriale.....23

ART. 27 – Assenza di sovrapposizione delle aree individuate dal piano24

PARTE III.....24

SANZIONI E NORME TRANSITORIE E FINALI 24

ART. 28 – Sanzioni24

ART. 29 – Responsabilità e garanzie.....25

ART. 30 – Norme transitorie.....26

ART. 31 – Norme di rinvio.....26

ART. 32 – Norme finali.....26

PARTE I

REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETRICI

(ai sensi della lettera "q", comma 1, art. 13, L.R. 11/04 e comma 6 dell'art. 8 della L.n. 36/01)

ART. 1 – Finalità

Il Comune ritiene la salute ed il benessere dei propri cittadini, così come la tutela e salvaguardia dell'ambiente e del proprio territorio, valori prioritari ed irrinunciabili per lo sviluppo e la crescita di ogni persona e della comunità. Qualsiasi azione, pubblica o privata, che veda coinvolto o interessato il Comune deve essere improntata a questi valori e finalità.

Il Comune, quale primario Ente rappresentativo della propria comunità, esercita la propria funzione ed esplica le proprie azioni in piena autonomia, anche regolamentare, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 114 della Costituzione e dell'art. 3 del D.Lgs 267/2000 T.U. Enti Locali.

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti ai sensi della lettera "q", comma 1, art. 13, L.R. 11/04, e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della L.n. 36/01.

Tali criteri così individuati sono volti a produrre i contenuti e le azioni per la realizzazione del Piano di Localizzazione degli Impianti Radioelettrici nell'ambito del Piano degli Interventi ai sensi della lettera "h", comma 2, art. 17 della L.R. 11/04.

Con il presente regolamento, il Comune intende:

- a. assicurare un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui alla legge quadro n° 36/2001, la loro localizzazione, installazione, modifica ed adeguamento;
- b. salvaguardare la salubrità e sicurezza dell'ambiente del proprio territorio, nel rispetto della normativa regionale e statale e regolamentare del Comune;
- c. promuovere azioni volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi magnetici ed elettromagnetici privilegiando le migliori tecnologie;
- d. assumere un'attività di controllo su tutto il territorio comunale.

ART. 2 – Pianificazione e localizzazione degli impianti

Spetta al Comune la pianificazione urbanistica del proprio territorio, nel rispetto ed in applicazione della normativa regionale.

Il Consiglio comunale provvede all'approvazione del Piano di localizzazione degli impianti sulla base dei criteri stabiliti negli strumenti urbanistici vigenti ed ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n°11 e successive modificazioni.

Con l'approvazione del Piano vengono individuate le aree ed i siti idonei per l'installazione degli impianti, sulla base di relazioni e/o rilevazioni tecniche specifiche.

Il Piano viene aggiornato sulla base di motivazioni tecniche o comunque funzionali alle finalità del presente regolamento e tenuto anche conto di eventuali proposte dei gestori delle reti.

Non può essere autorizzata l'installazione di impianti in siti e in aree non previsti dal Piano comunale delle installazioni.

ART. 3 – Campo di applicazione

La disciplina del presente Regolamento riguarda l'intero territorio comunale con riferimento all'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio trasmettenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate.

Sono escluse le antenne trasmettenti radio-amatoriali, per le quali restano valide le norme vigenti.

ART. 4 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- a. *Esposizione*: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- b. *Gestore*: società titolare di una licenza per l'utilizzo di specifiche bande di frequenza con lo scopo di sviluppare una rete di telecomunicazione atta a svolgere un servizio pubblico;
- c. *Limite di esposizione*: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;
- d. *Valore di attenzione*: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) della L.n. 36/01. Costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

- e. *Obiettivi di qualità*: possono essere di due tipi: 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8 della L.n. 36/01; 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della L.n. 36/01, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- f. *Esposizione della popolazione*: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici causata dalla loro specifica attività lavorativa, e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- g. *Stazioni e sistemi o impianti radioelettrici*: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- h. *Impianto*: impianto radioelettrico;
- i. *Impianto per telefonia mobile*: nella categoria degli impianti radioelettrici, è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- j. *Impianto fisso per radiodiffusione*: nella categoria degli impianti radioelettrici è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
- k. *Impianto "raw-land" o "green-field"*: impianto radioelettrico il cui sostegno per le antenne, rappresentato da un palo o un traliccio, è fissato direttamente al suolo;
- l. *Impianto "roof-top"*: impianto radioelettrico il cui sostegno per le antenne, rappresentato da una palina in acciaio o da una struttura reticolare leggera, è fissato a una struttura esistente, in genere un edificio;
- m. *Piano degli Interventi*: il Piano degli Interventi si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi;
- n. *Piano di Assetto del Territorio*: il Piano di Assetto del Territorio (PAT), redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili nel territorio comunale;
- o. *Piano di Localizzazione degli Impianti Radioelettrici*: il Piano di Localizzazione degli Impianti Radioelettrici (PLIR) è uno strumento comunale settoriale che, nell'ambito delle azioni del Piano degli Interventi, regola l'installazione degli impianti radioelettrici così come definiti dalla L.n. 36/01;

- p. *Piano*: Piano di Localizzazione degli Impianti Radioelettrici (PLIR);
- q. *Cositing*: sistema caratterizzato da due o più gestori ospitati in un unico sostegno per le antenne (palo o traliccio);
- r. *Accorpamento*: riunione di due o più impianti radioelettrici in un'unica struttura di sostegno con ottenimento di un sistema di impianti in "cositing";
- s. *Siti sensibili*: siti in prossimità dei quali, con riferimento alla Circolare Regionale n. 12 del 12.07.2001, può essere esclusa l'installazione degli impianti radioelettrici;
- t. *Siti di Tutela (ST)*: siti in prossimità dei quali, con riferimento alla Circolare Regionale n. 12 del 12.07.2001, è esclusa l'installazione degli impianti radioelettrici.

ART. 5 – Ottenimento dei titoli abilitativi alla realizzazione degli impianti radioelettrici

L'installazione degli impianti viene autorizzata dal Comune, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.

Il procedimento autorizzatorio per l'ottenimento dei titoli abilitativi alla realizzazione degli impianti è quello previsto dagli artt. 87 e successivi del Decreto Legislativo 259/03, e con integrazione della documentazione da presentare come da disposizioni della Circolare Regionale n. 14 del 09.08.2003.

Le procedure si intenderanno variate nel recepimento del presente Regolamento ove sopravvengano normative, di carattere nazionale o regionale, recanti diverse disposizioni.

ART. 6 – Valori di campo per la tutela sanitaria

I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 08.07.03, i quali s'intenderanno variati nel recepimento del presente Regolamento ove sopravvengano normative, di carattere nazionale o regionale, recanti diverse disposizioni.

ART. 7 – Gestione generale degli impianti

Per ogni impianto, con riferimento alla gestione dei possibili impatti, oltre alla documentazione di cui all'art. 4 in ordine all'impatto sanitario, devono essere prodotte dal richiedente l'istanza idonee relazioni concernenti:

- la dimostrazione della mancanza, per gli impianti di tipo *raw-land*, di interferenze con falde acquifere e fontanili delle opere sotterranee, e di quelle necessarie alla fissazione al suolo degli apparati e dei sostegni;

- uno studio per la mitigazione dell'impatto visivo con allegate almeno tre proposte alternative che prevedano il mascheramento delle antenne, delle apparecchiature o l'utilizzo di strutture specifiche a "basso impatto visivo".

ART. 8 – Siti tutelati

Sono individuati, ai sensi della Circolare Regionale n. 12 del 12.07.2001, nelle NTA e nella tavola grafica allegati al Piano, siti in cui è esclusa l'installazione degli impianti allo scopo di: minimizzare l'esposizione rispetto a siti sensibili, evitare danni a valori ambientali e paesaggistici, tutelare gli interessi storici, artistici e architettonici.

ART. 9 – Contesti tutelati

Per gli scopi di gestione della Circolare Regionale n. 12 del 12.07.2001 in riferimento ai siti di cui agli articoli precedenti, viene definito un Contesto Tutelato (CT) descritto nelle NTA e individuato graficamente nella tavola grafica allegata al Piano, al quale Contesto Tutelato sono associate specifiche disposizioni normative progettuali.

ART. 10 – Aree idonee all'installazione degli impianti

Sono individuate, ai sensi della Circolare Regionale n. 12 del 12.07.2001, nelle NTA del Piano e nella tavola grafica ad esso allegata, aree idonee all'installazione degli impianti. Tali aree sono elencate e descritte tramite rispettiva scheda allegata alle NTA riportante planimetria e riferimenti catastali.

ART. 11 – Gradi di protezione territoriale

Il territorio comunale è suddiviso in tre aree caratterizzate da Gradi di Protezione Territoriale (GPT), con valori di protezione del territorio rispetto agli interventi che prevedono l'installazione degli impianti.

I tre "gradi di protezione" caratterizzanti l'area: GPT1, GPT2, GPT3, sono definiti tramite associazione ad ogni area di specifiche disposizioni normative descritte nelle NTA in allegato al Piano.

ART. 12 – Utilizzo di nuove risorse territoriali

Ai sensi della lettera "d", comma 1, art. 2 della L.R. 11/04 l'utilizzo di nuove risorse territoriali per l'installazione degli impianti avverrà solo quanto non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

ART. 13 – Formazione del Piano di localizzazione degli impianti radioelettrici

I criteri individuati nel presente Regolamento, nell'integrazione con la normativa regionale e statale in vigore, si concretizzano operativamente nel Piano di Localizzazione degli Impianti Radioelettrici redatto come "piano di settore" nell'ambito del Piano degli Interventi ai sensi della lettera "h", comma 2, art. 17 della L.R. 11/04 e nelle previsioni anche del comma 6 dell'art. 8 della L.n. 36/01.

ART. 14 – Azioni di risanamento, delocalizzazione e accorpamento

Ai sensi del comma 1, art. 9 della L.n. 36/01 e nell'ambito delle azioni del Piano, vengono individuate le situazioni per produrre le indicazioni per la formazione del piano di risanamento che deve adottare la Regione su proposta dei gestori, col fine di adeguare gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dalla legge.

Le azioni di risanamento, delocalizzazione e accorpamento di cui al presente articolo possono avvenire anche ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/04 ("Accordi tra soggetti pubblici e privati") intendendosi le realizzazioni degli impianti radioelettrici progetti "di rilevante interesse pubblico".

Gli accordi di cui al comma 2, finalizzati alle determinazioni nell'ambito del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione, si compieranno nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi.

ART. 15 – Concertazione e partecipazione nella pianificazione

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 11/04 il Comune, nella formazione del Piano, assicura il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione.

ART. 16 – Vigilanza, controlli ed oneri

L'Amministrazione esercita le funzioni di controllo sull'osservanza del presente regolamento. I gestori dei servizi di telefonia sono tenuti a fornire almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, la documentazione necessaria per la verifica del rispetto dei limiti di emissione nelle immediate prossimità dell'impianto e comunque in tutta l'area di influenza dell'impianto. L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la piena ed insindacabile facoltà di far eseguire degli accertamenti annuali di verifica dei limiti di emissione, a garanzia della salute pubblica, con oneri e spese a carico dei gestori.

Per gli impianti da realizzarsi su proprietà comunale le spese che deve sostenere il Comune per gli accertamenti contemplati dal presente articolo sono ricomprese nel canone annuale e saranno pari al 20% del canone annuale stesso. Sarà cura dell'ufficio comunale preposto, proporre alla Giunta

Comunale un programma annuale all'inizio dell'anno.

Il personale incaricato dei controlli e delle misurazioni, munito di documento di riconoscimento dell'Ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

ART. 17 – Pubblicità delle istanze di autorizzazione all'installazione di una nuova antenna

Il responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata provvede inoltre alla pubblicizzazione delle istanze di autorizzazione mediante avviso all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune.

ART. 18 – Inadempienze

L'installazione, la modifica e la sostituzione degli impianti in violazione del presente regolamento comporterà l'avvio delle procedure sanzionatorie e repressive previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

PARTE II

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

(Allegato al Piano di Localizzazione degli Impianti Radioelettrici redatto ai sensi della lettera "h", comma 2, art. 17 della L.R. 11/04 e comma 6 dell'art. 8 della L.n. 36/01)

ART. 19 – Finalità

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione sono allegate al Piano di Localizzazione degli Impianti Radioelettrici redatto come "piano di settore" ai sensi della lettera "h", comma 2, art. 17 della L.R. 11/04 e negli scopi anche del comma 6 dell'art. 8 della L.n. 36/01. Esse disciplinano le modalità di attuazione delle previsioni del Piano, precisando le indicazioni quantitative e qualitative in riferimento al territorio.

ART. 20 – Campo di applicazione

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione riguardano l'intero territorio comunale con riferimento all'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate.

Sono escluse le antenne trasmittenti radio-amatoriali, per le quali restano valide le norme vigenti.

ART. 21 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- a. *Esposizione*: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- b. *Gestore*: società titolare di una licenza per l'utilizzo di specifiche bande di frequenza con lo scopo di sviluppare una rete di telecomunicazione atta a svolgere un servizio pubblico;
- c. *Limite di esposizione*: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;
- d. *Valore di attenzione*: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e

nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) della L.n. 36/01. Costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

- e. *Obiettivi di qualità*: possono essere di due tipi: 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8 della L.n. 36/01; 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della L.n. 36/01, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- f. *Esposizione della popolazione*: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici causata dalla loro specifica attività lavorativa, e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- g. *Stazioni e sistemi o impianti radioelettrici*: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- h. *Impianto*: impianto radioelettrico;
- i. *Impianto per telefonia mobile*: nella categoria degli impianti radioelettrici è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- j. *Impianto fisso per radiodiffusione*: nella categoria degli impianti radioelettrici è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
- k. *Impianto "raw-land" o "green-field"*: impianto radioelettrico il cui sostegno per le antenne, rappresentato da un palo o un traliccio, è fissato direttamente al suolo;
- l. *Impianto "roof-top"*: impianto radioelettrico il cui sostegno per le antenne, rappresentato da una palina in acciaio o da una struttura reticolare leggera, è fissato a una struttura resistente, in genere un edificio;
- m. *SRB: Stazione Radio Base*: impianto radioelettrico della rete di telefonia mobile;
- n. *Piano degli Interventi*: il Piano degli Interventi (PI) si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA);
- o. *Piano di Assetto del Territorio*: il Piano di Assetto del Territorio (PAT), redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili nel territorio comunale;

- p. *Piano di Localizzazione degli Impianti Radioelettrici*: il Piano di Localizzazione degli Impianti Radioelettrici (PLIR) è uno strumento comunale settoriale che, nell'ambito delle azioni del Piano degli Interventi, regola l'installazione degli impianti radioelettrici così come definiti dalla L.n. 36/01;
- q. *Piano*: Piano di Localizzazione degli Impianti Radioelettrici (PLIR);
- r. *Cositing*: sistema caratterizzato da due o più gestori ospitati in un unico sostegno per le antenne (palo o traliccio);
- s. *Accorpamento*: riunione di due o più impianti radioelettrici in un'unica struttura di sostegno con ottenimento di un sistema di impianti in "cositing";
- t. *Siti sensibili*: siti in prossimità dei quali, con riferimento alla Circolare Regionale n. 12 del 12.07.2001, può essere esclusa l'installazione degli impianti radioelettrici;
- u. *Siti di Tutela (ST)*: siti in prossimità dei quali, con riferimento alla Circolare Regionale n. 12 del 12.07.2001, è esclusa l'installazione degli impianti radioelettrici.

ART. 22 – Impianti presenti nel territorio comunale

Da un esame della documentazione in riferimento ai titoli abilitativi alla realizzazione degli impianti emessi dall'Amministrazione Comunale con verifica successiva nel territorio, emerge la situazione riassunta in Tabella 1.

Tabella 1 Impianti nel territorio comunale

ID	GESTORE	VIA	CATEGORIA
1	TIM H3G	Viale Fermi	SBR
2	OMNITEL	Viale Fermi	SBR
3	WIND	Via Volta – area privata	SBR
4	H3G	Via E. Fermi	SBR
ID	GESTORE	VIA	CATEGORIA
5	RADIO ASOLO INTERNATIONAL srl	Via Chiesa	Onde Radio
6	RADIO ASOLO INTERNATIONAL srl	Zona collinare	Onde Radio

ART. 23 – Individuazione dei siti di tutela

Sono individuati, ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento per la localizzazione degli impianti radioelettrici" e sulle indicazioni della Circolare Regionale n. 12 del 12.07.2001, siti in cui è esclusa l'installazione degli impianti allo scopo di: minimizzare l'esposizione rispetto a siti sensibili, evitare danni a valori ambientali e paesaggistici, tutelare gli interessi storici, artistici e architettonici.

Tabella 2 Siti di tutela nel territorio comunale

ID	DENOMINAZIONE SITO TUTELATO
1	Asilo infantile "De Amicis"
2	Scuola materna "Bernardi Torretto"
3	Scuola materna "Brandolini Falier"
4	Scuola materna "Sacro cuore di Maria"
5	Scuole elementari – Asolo capoluogo
6	Scuole elementari – Villa D'Asolo
7	Scuole elementari – Pagnano D'Asolo
8	Scuole elementari – Casella D'Asolo
9	Istituto comprensivo Scuola Media Torretti

ART. 24 – Delimitazione dei contesti di tutela e definizione delle disposizioni normative associate

Sulle indicazioni della Circolare Regionale n. 12 del 12.07.2001 e in attuazione dell'art. 8 del "Regolamento per la localizzazione degli impianti radioelettrici", viene individuata graficamente, in corrispondenza di ogni Sito Tutelato, un'area definita "Contesto Tutelato" (CT) nella tavola allegata al Piano, al quale Contesto Tutelato sono associate le seguenti specifiche disposizioni normative:

- a. E' vietata l'installazione di impianti di tipo "raw-land";
- b. La misura della porzione libera del sostegno degli impianti di tipo "roof-top", considerata fino al "top-antenna", non deve superare il valore di 1/3 del valore dell'altezza della linea di gronda dell'edificio ospitante l'impianto;
- c. Il dislivello d'altezza, con riferimento alla linea di gronda, dell'edificio ospitante l'impianto (roof-top), deve essere superiore di almeno m 4 rispetto a ogni edificio collocato in un intorno di raggio di m 50 con origine del raggio coincidente con il punto di installazione del sostegno delle antenne dell'impianto in progetto; nel caso di impianti caratterizzati da sostegni delle antenne non univoci, l'origine del raggio di cui sopra va posta nel baricentro del sistema;
- d. Assieme all'istanza per l'ottenimento del titolo abilitativo dovrà essere allegato uno studio atto a dimostrare che la gestione degli impatti intrapresa con la progettazione dell'impianto è tale da non comportare compromissioni non accettabili del Contesto Tutelato.

Alcune disposizioni di cui sopra saranno richiamate anche nei successivi articoli al fine di definire il condizionamento nella progettazione nelle aree all'uopo individuate nel territorio comunale.

ART. 25 – Aree idonee all'installazione degli impianti

Sono individuate, ai sensi dell'art. 10 del "Regolamento per la localizzazione degli impianti radioelettrici" e sulle indicazioni della Circolare Regionale n. 12 del 12.07.2001, Aree Idonee all'installazione degli impianti nella tabella che segue e con riferimenti grafici nella tavola allegata al Piano.

Tabella 3 Aree idonee all'installazione degli impianti individuate nel territorio comunale

ID	DENOMINAZIONE AREA IDONEA
A	Pagnano d'Asolo – Zona cimitero
B	Pagnano d'Asolo – Zona verde tra Via Vallorgana e Via Cornarotta
C	Pagnano d'Asolo – Zona Cogorer
C1	Pagnano d'Asolo – Zona prossima al ponte sul torrente Muson
D	Asolo – Area camper di Via Forestuzzo
E	Asolo – Torre del Palazzo Pretorio
F	Asolo – In Via Col Marion
G	Casella d'Asolo – Incrocio tra Via Castellana e Via G. Galilei
H	Casella d'Asolo – Parcheggio cimitero
I	Casella d'Asolo – Incrocio tra Via Montello (SS248) e Via Marcoai
J	Cà Falier – Area di pertinenza depuratore
K	Villa d'Asolo – Parcheggio cimitero
L	Villa d'Asolo – Area di competenza aeroportuale
N	Casella d'Asolo – Area verde di Via Monache
O	Villa d'Asolo – Rotonda in costruzione tra Via Castellana e Via Cavin dei Cavai
P	Casella d'Asolo – In Via S. Luca

Per ogni Area Idonea individuata di cui sopra viene allegata alle presenti Norme Tecniche di Attuazione la corrispondente scheda caratterizzata dai seguenti contenuti minimi:

- a. Planimetria generale;
- b. Estratto catastale;
- c. Coordinate catastali.

ART. 26 – Gradi di protezione territoriale

Ai sensi del "Regolamento per la localizzazione degli impianti radioelettrici" il territorio comunale è suddiviso nelle tre aree individuabili nella tavola grafica allegata caratterizzate da corrispettivi Gradi di Protezione Territoriale (GPT) alle quali sono associate corrispondenti disposizioni normative come segue nella descrizione.

AREE PT1

Questo grado di protezione è attribuito a zone del territorio comunale caratterizzate da elevata densità abitativa accompagnata o meno da contesti appartenenti a nuclei storici o centri abitati da tutelare, ovvero caratterizzate da situazioni paesaggistico-ambientali di pregio; vale in ogni caso l'individuazione grafica di cui alla tavola allegata al Piano.

In queste aree sono associate tal quali le prime tre disposizioni previste per i contesti di tutela di cui ai precedenti articoli.

In riferimento alla quarta disposizione, lo studio deve essere volto a dimostrare che la gestione degli impatti intrapresa con la progettazione dell'impianto sia tale da non comportare compromissioni non accettabili rispetto alla vocazione del contesto urbano e territoriale.

AREE PT2

Questo grado di protezione è attribuito a zone del territorio comunale caratterizzate da contesti territoriali lontani dai principali agglomerati del Comune ma che comunque si è deciso di tutelare con un condizionamento nella progettazione per particolari caratteristiche del territorio legate alla vocazione agricola, ad aspetti naturalistici o altri aspetti territoriali. Vale anche per queste aree l'individuazione grafica nella tavola allegata al Piano.

In queste aree sono associate tal quali le disposizioni n. 1 e 3 di cui all'art. riguardante "delimitazione dei contesti di tutela e definizione delle disposizioni normative associate".

In riferimento alla quarta disposizione, anche per queste aree lo studio deve essere volto a dimostrare che la gestione degli impatti intrapresa con la progettazione dell'impianto sia tale da non comportare compromissioni non accettabili rispetto alla vocazione del contesto urbano e territoriale.

AREE PT3

Questo grado di protezione è attribuito per esclusione a tutto il resto del territorio comunale, ovvero quello non individuato appartenere alle aree APT1 (aree con Gradi di Protezione Territoriale "1"), APT2 (aree con gradi di Protezione Territoriale "2"), CT (Contesti Tutelati) o AI (aree Idonee).

ART. 27 – Assenza di sovrapposizione delle aree individuate dal piano

Nel presente Piano le aree individuate graficamente nella tavola allegata sono caratterizzate da mancanza di sovrapposizione, e quand'anche essa vi fosse si intendono sempre applicate le norme associate all'area caratterizzata dal maggior grado di tutela territoriale, essendo l'ordine crescente di tutela il seguente: AI, APT3, APT2, APT1, CT.

PARTE III

SANZIONI E NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 28 – Sanzioni

1. Sono fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n.380 (Testo Unico dell'edilizia) e successive modifiche, e in particolare l'ordine di demolizione di cui

all'articolo 31 per quanto riguarda gli impianti realizzati abusivamente, ad eccezione degli impianti realizzati senza titolo in siti e aree previsti dal Piano e suscettibili di sanatoria.

2. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto, o delle norme di legge vigenti, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio, o comunque la sospensione dell'attività dell'impianto da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata.
3. Nel caso in cui si impedisca al personale incaricato dei controlli, l'accesso agli impianti ovvero ai dati, alle informazioni e ai documenti richiesti per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, è irrogata la massima sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa, fatte salve ulteriori azioni penali o di responsabilità.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 8 della legge regionale Veneto 9 luglio 1993, n. 29 (Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni) spetta alla Polizia municipale.
5. L'applicazione delle altre sanzioni amministrative spetta all'Area Urbanistica Ambiente e previste dal Capo II del Titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) spettanti all'Area Tecnica Edilizia -Urbanistica.

ART. 29 – Responsabilità e garanzie

Ogni gestore presente sul territorio comunale dovrà dotarsi di apposita Assicurazione R/C contro danni alle persone ed alle cose, con un massimale di almeno € 15.000.000,00 per la durata della convenzione e comunque fino alla disattivazione e completa rimozione dell'ultimo impianto esistente sul territorio comunale. Tale assicurazione dovrà essere consegnata in copia al comune di Asolo all'atto della presentazione dell'istanza del provvedimento autorizzatorio. Tale polizza dovrà contenere tutte le clausole stabilite dal Comune necessarie a garantire l'osservanza del presente regolamento.

Nel caso di accertamento di installazioni o condizioni di esercizio non conformi alle norme del presente regolamento, si provvederà ad informare le autorità competenti chiedendone nel contempo l'immediata disattivazione dell'impianto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 36/2001. L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di regolarizzazione accertata dall'Autorità competente e di verifica di questo Ente all'osservanza del presente regolamento.

ART. 30 – Norme transitorie

In sede di prima applicazione del presente regolamento, in attesa dell'adozione del Pat o del Pati e del conseguente Piano di localizzazione, eventuali proposte di installazione, modifica e sostituzione degli impianti di cui al precedente art. 10, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, sono subordinate al parere favorevole della Giunta Comunale.


ART. 31 – Norme di rinvio

L'applicazione del presente regolamento deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni derivanti da norme statali e regionali vigenti in materia di tutela ambientale e della salute pubblica.

ART. 32 – Norme finali

Il responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata provvede alla pubblicizzazione del Piano di localizzazione mediante avviso all'Albo Pretorio comunale, sul sito internet del Comune, con espressa indicazione che ogni cittadino, Associazioni e Comitati portatori di interessi diffusi, possono prenderne visione ed ottenere il rilascio di copia.

Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione per trenta giorni all'Albo Pretorio del Comune previa esecutività della relativa deliberazione di approvazione.




**SCHEDA DI LOCALIZZAZIONE DELL'AREA IDONEA
ALL'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO**

PUNTO A

UBICAZIONE	
COMUNE	ASOLO
LOCALITA'	PAGNANO D'ASOLO
DESCRIZIONE	Zona cimitero - Angolo Nord del mappale n. 680
ESTREMI CATASTALI	
FOGLIO	3
MAPPALE	680



Estratto catastale



Estratto CTR


**SCHEDA DI LOCALIZZAZIONE DELL'AREA IDONEA
ALL'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO**

PUNTO B

UBICAZIONE	
COMUNE	ASOLO
LOCALITA'	PAGNANO D'ASOLO
DESCRIZIONE	Zona verde angolo Via Vallorgana - Via Cornarotta
ESTREMI CATASTALI	
FOGLIO	2
MAPPALE	428



Estratto catastale




Estratto CTR


**SCHEDA DI LOCALIZZAZIONE DELL'AREA IDONEA
ALL'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO**

PUNTO C

UBICAZIONE	
COMUNE	ASOLO
LOCALITA'	PAGNANO D'ASOLO
DESCRIZIONE	Angolo Sud mappale n. 160
ESTREMI CATASTALI	
FOGLIO	5
MAPPALE	1605



Estratto catastale



Estratto CTR


**SCHEDA DI LOCALIZZAZIONE DELL'AREA IDONEA
ALL'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO**

PUNTO C1

UBICAZIONE	
COMUNE	ASOLO
LOCALITA'	PAGNANO D'ASOLO
DESCRIZIONE	Area a ridosso del ponte sul torrente Muson
ESTREMI CATASTALI	
FOGLIO	9
MAPPALE	1424



Estratto catastale



Estratto CTR


**SCHEDA DI LOCALIZZAZIONE DELL'AREA IDONEA
ALL'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO**

PUNTO D

UBICAZIONE	
COMUNE	ASOLO
LOCALITA'	ASOLO
DESCRIZIONE	All'interno dell'area camper attuale a Sud dell'ospedale in Via Forestuzzo
ESTREMI CATASTALI	
FOGLIO	11
MAPPALE	761



Estratto catastale




Estratto CTR


**SCHEDA DI LOCALIZZAZIONE DELL'AREA IDONEA
ALL'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO**

PUNTO E

UBICAZIONE	
COMUNE	ASOLO
LOCALITA'	ASOLO
DESCRIZIONE	Torre del Palazzo Pretorio
ESTREMI CATASTALI	
FOGLIO	9, Allegato A
MAPPALE	194



Estratto catastale



Estratto CTR


**SCHEDA DI LOCALIZZAZIONE DELL'AREA IDONEA
ALL'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO**

PUNTO F

UBICAZIONE	
COMUNE	ASOLO
LOCALITA'	ASOLO
DESCRIZIONE	In Via Col Marion lato sinistro strada - angolo mappa 679
ESTREMI CATASTALI	
FOGLIO	9
MAPPALe	679



Estratto catastale



Estratto CTR


**SCHEDA DI LOCALIZZAZIONE DELL'AREA IDONEA
ALL'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO**

PUNTO G

UBICAZIONE	
COMUNE	ASOLO
LOCALITA'	CASELLA D'ASOLO
DESCRIZIONE	Incrocio Via Castellana - Via G. Galilei
ESTREMI CATASTALI	
FOGLIO	14
MAPPALE	—



Estretto catastale



Estretto CTR

**SCHEDA DI LOCALIZZAZIONE DELL'AREA IDONEA
ALL'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO**

PUNTO I

UBICAZIONE	
COMUNE	ASOLO
LOCALITA'	CASELLA D'ASOLO
DESCRIZIONE	Incrocio Via Montello (SS248) - Via Marconi
ESTREMI CATASTALI	
FOGLIO	16
MAPPALE	378



Estratto catastale




Estratto CTR

**SCHEDA DI LOCALIZZAZIONE DELL'AREA IDONEA
ALL'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO**

PUNTO J

UBICAZIONE	
COMUNE	ASOLO
LOCALITA'	CA' FALIER
DESCRIZIONE	Area di pertinenza interna depuratore
ESTREMI CATASTALI	
FOGLIO	17
MAPPALE	288



Estratto catastale



Estratto CTR


**SCHEDA DI LOCALIZZAZIONE DELL'AREA IDONEA
ALL'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO**

PUNTO K

UBICAZIONE	
COMUNE	ASOLO
LOCALITA'	VILLA D'ASOLO
DESCRIZIONE	Parcheggio omltero - lato sinistro Via Calderon
ESTREMI CATASTALI	
FOGLIO	18
MAPPAL	—



Estratto catastale




Estratto CTR


**SCHEDA DI LOCALIZZAZIONE DELL'AREA IDONEA
ALL'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO**

PUNTO L

UBICAZIONE	
COMUNE	ASOLO
LOCALITA'	VILLA D'ASOLO
DESCRIZIONE	Interno area F5
ESTREMI CATASTALI	
FOGLIO	23
MAPPALE	96



Estretto catastale



Estretto CTR


**SCHEDA DI LOCALIZZAZIONE DELL'AREA IDONEA
ALL'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO**

PUNTO N

UBICAZIONE	
COMUNE	ASOLO
LOCALITA'	CASELLA D'ASOLO
DESCRIZIONE	Area verde in Via Monache
ESTREMI CATASTALI	
FOGLIO	16
MAPPALE	2020



Estratto catastale



Estratto CTR


**SCHEDA DI LOCALIZZAZIONE DELL'AREA IDONEA
ALL'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO**

PUNTO 0

UBICAZIONE	
COMUNE	ASOLO
LOCALITA'	VILLA D'ASOLO
DESCRIZIONE	Rotonda in corso di costruzione tra Via Castellana e Via Cavin del Gaval
ESTREMI CATASTALI	
FOGLIO	10
MAPPALE	—



Estratto catastale




Estratto CTR

**SCHEDA DI LOCALIZZAZIONE DELL'AREA IDONEA
ALL'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO**

PUNTO P

UBICAZIONE	
COMUNE	ASOLO
LOCALITA'	CASELLA D'ASOLO
DESCRIZIONE	In via San Luca
ESTREMI CATASTALI	
FOGLIO	16
MAPPALE	645



Estratto catastale



Estratto CTR